DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 26 marzo 2024, n. 121

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 02.05.2017 e ss.mm.ii. per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Soc. Cooperativa Sociale Onlus L'Infinito Raggio con dotazione di 30 posti denominato "San Luigi Orione" ubicato in via Francesco Ricci, Zona PIP nel comune di Ceglie Messapica (BR).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale; **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

- La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
- 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
- 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
- 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

- 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".
- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

- -all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:
- "3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."

-all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

- "b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1. "
- -all'art.12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che,
- "1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del

presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento

- entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui al all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9 comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento-APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

 In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento

" PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale (1 dicembre 2019) le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,

ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e

l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2.

• In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio:

"1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

- 2. R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
 - art. 36 requisiti comuni alle strutture
 - art. 60 requisiti strutturali
- 3. R.R. 5/2019 ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI

6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili

4. R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili".

Con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 21/11/2018 il Dirigente dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 AUSL BR/1, veniva rilasciata l'autorizzazione al funzionamento per il Centro Diurno Disabili di titolarità della Società Cooperativa Sociale L'Infinito Raggio, con sede operativa in Ceglie Messapica (BR) in via per San Vito dei Normanni Contrada Casamassima, n. 184 e ricettività massima di 30 utenti.

Con Determina Dirigenziale n. 97 del 31/01/2019, la sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, provvedeva a iscrivere il Centro Diurno Disabili di che trattasi nel registro regionale delle strutture destinate ai disabili.

Con DGR n. 1006 del 30/06/2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione, approvava le tabelle di cui all'allegato B relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

In riferimento ai posti letto/posti da confermare ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, trattandosi di strutture già autorizzate al funzionamento secondo la previgente normativa (RR 4/2007) a seguito dell'istruttoria la Regione confermava tutti i posti oggetto dei precedenti atti autorizzativi, purché la struttura avesse presentato l'istanza entro i termini di scadenza previsti nelle due deliberazioni di approvazione degli atti ricognitivi (DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019), ovvero entro il termine 31/01/2020 per le strutture non contrattualizzate, entro il termine del 08/02/2020 per le strutture già contrattualizzate (RSSA e Centri diurni ex RR 4/2007) e/o già autorizzate ed accreditate (RSA e Centri diurni ex RR 3/2005).

Nell'allegato B alla DGR n. 1006/2020 la Regione specificava, altresì, che le strutture che non risultavano aver trasmesso l'istanza di conferma del precedente titolo autorizzativo ai fini della conversione ai requisiti previsti dai nuovi regolamenti n. 4/2019 e n. 5/2019, "entro e non oltre 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, possono documentare l'eventuale trasmissione dell'istanza mediante esibizione di idonea documentazione (ricevuta di trasmissione della pec entro i termini previsti dalla DGR n. 2153/2019) esclusivamente alla pec sociosanitario.regione@pec.puglia.rupar.it. Decorsi i 15 giorni, che si ribadisce essere un termine perentorio, la mancata conversione dell'autorizzazione all'esercizio deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017". La Società Cooperativa Sociale L'Infinito Raggio, con la predetta Deliberazione, veniva esclusa dalla procedura di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e di assegnazione dei posti in accreditamento per non aver presentato alcuna istanza entro i termini previsti.

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava la non

assegnazione di posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e del rilascio dell'accreditamento al Centro Diurno Disabili "San Luigi Orione".

Con DGR 2245 del 29/12/2021 con oggetto: "regionali n. 4 e 5 del 2019 - Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali» - Modifica ed integrazioni" la Regione rilevato che "In data successiva rispetto alla pubblicazione della DGR n. 1409/2020, il legale rappresentante della Soc. Coop Soc. L'infinito Raggio con sede in Ceglie Messapica, inviava istanza di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento (AUT ACCR 2) Unitamente all'istanza con i relativi allegati, venivano allegate anche le ricevute della pec dell'istanza avente ad oggetto "invio documentazione per accreditamento centro diurno - l'infinito raggio società cooperativa". Le ricevute riguardano: l'accettazione della pec e il relativo avviso di mancata consegna recante la sequente dicitura "casella piena". Rilevato che l'istante ha dimostrato di aver inoltrato nei termini previsti dalla DGR 2154 del 2019 l'istanza per la conferma dei posti di cui all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento e che la mancata ricezione è imputabile all'assenza di spazio sufficiente per l'archiviazione di nuovi messaggi della casella di posta Regionale Rilevato, altresì, che nel DSS di Francavilla Fontana con la DGR 1409/2020 sono stati attribuiti n. 80 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'accreditabilità ed assegnati n. 50 posti a n. 2 strutture, residuano ancora n. 30 posti che alla data di approvazione della DGR 1409/2020 sarebbero stati assegnati al Centro diurno in oggetto Si propone di provvedere alla formale rettifica alla 1409 del 2020 (Tabelle 12 e 13) riconoscendo alla Società Cooperativa sociale l'Infinito Raggio onlus titolare del Centro diurno disabili denominato "San Luigi Orione" con sede in Ceglie Messapica alla Via per san Vito Contrada Casamassima, 184, n. 30 posti ai fini delle conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento e conseguentemente rettificare il numero di posti residui di centro diurno disabili (Tabella 17) nella Asl Br che a seguito della predetta assegnazione è pari a n. 7". Con Deliberazione la predetta DGR n. 2245 del 29/12/2021 si disponeva pertanto l'assegnazione di n. 30 posti

Con Deliberazione la predetta DGR n. 2245 del 29/12/2021 si disponeva pertanto l'assegnazione di n. 30 post ai fini della conferma dell'autorizzazione e del rilascio dell'accreditamento.

Con pec trasmessa in data 13/07/2023 ad oggetto "Trasmissione pratica n. ...omissis...— 21062023 - 1756 — SUAP 3595 - ...omissis...GRECO ANTONIO", il Comune di Ceglie Messapica, per conto del Sig. Antonio Greco, in qualità di legale rappresentante della società L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS — P.IVA 02441130743 con sede presso Villa Castelli (BR) in Via Potenza n. 20, chiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di un Centro diurno disabili — RR n.5/2019 (già autorizzato per n. 30 posti), da realizzare nel Comune di Ceglie Messapica alla Via Francesco Ricci ZONA PIP.

Con pec del 08/09/2023, acquisita al protocollo al n AOO_183/PROT/08/09/2023/0013469 il Comune di Ceglie Messapica – Ufficio SUAP trasmetteva allo scrivente Servizio il Parere di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia a firma del Responsabile dell'Ufficio SUE, nel quale si attesta la conformità alla succitata normativa relativamente al centro diurno per disabili già autorizzato all'esercizio denominato "San Luigi Orione", sito a Ceglie Messapica alla via F. Ricci, censito catastalmente al fg.87 p.lla 1478 sub.2 (Legge Regionale n.9 del 2 maggio 2017 art.7 co.1.

Con Determina Dirigenziale n. 290 del 13/10/2023 veniva espresso parere favorevole da questa Sezione alla richiesta di Verifica di Compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento per il Centro Diurno Disabili di titolarità della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio denominato "San Luigi Orione" per il trasferimento nello stesso Comune di Ceglie Messapica (BR) alla via Francesco Ricci, Zona PIP.

Con pec del 17/11/2023 il Suap del Comune di Brindisi trasmetteva il Provvedimento autorizzativo n.1/2023 del 17/11/2023, con cui il Responsabile dell'Ufficio rilasciava alla Società "L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP. SOC. ONLUS", l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del Centro Diurno de quo nella nuova sede operativa di Via Francesco Ricci ZONA PIP.

Quanto al predetto provvedimento si rappresenta che lo stesso quale tipologia assistenziale da realizzare nella sede di Via Francesco Ricci di Ceglie Messapica indicava per mero refuso "centro diurno per soggetti non autosufficienti" di cui al RR 4 del 2019 in luogo del "centro diurno per disabili" disciplinato dal RR 5 del 2019. Con Pec del 17/11/2023, acquisita in pari data al protocollo della Regione Puglia con il n. 183/18217, il Sig. Greco Antonio, in qualità di legale rappresentante della Società "L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS" - P.IVA 02441130743, con sede presso Villa Castelli (BR) in Via Potenza n. 20, trasmetteva a questa Sezione

l'istanza di autorizzazione all'esercizio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di un Centro Diurno Disabili di cui al R.R. 5/2019, denominato "Centro Diurno 'San Luigi Orione'" e sito nel Comune di Ceglie Messapica alla Via Francesco Ricci ZONA PIP, con dotazione di n. 30 posti.

Con nota n. 19966 del 18/12/2023, la scrivente sezione trasmetteva ai Dipartimenti di Prevenzione ASL Brindisi e ASL Taranto incarico di verifica dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della LR 9/2017 e per il rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della medesima legge. Con pec del 17/01/2024 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 26193 del 17/01/2024 il Suap del Comune di Ceglie Messapica provvedeva a rettificare il PUA n. 1 del 2023.

Con pec del 22/02/2024, il Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi, inviava esito del sopralluogo effettuato in data 19/01/2023 per la verifica dei requisiti ai fini della conferma dell'autorizzazione. Nell'esito, acquisito al prot. Regione Puglia al n. 95884 del 22/02/2024, si riporta che "si ritiene che la struttura (...) possieda i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 30 utenti".

Posto quanto sopra, si propone di:

rilasciare, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 a:

Titolare: Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus (P. IVA 02441130743)

Rappresentante legale: Antonio Greco

Sede legale: Via Potenza, 20, Villa Castelli (BR) Attività: Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Denominazione: "San Luigi Orione"

Sede operativa: Via Francesco Ricci, Zona PIP, Ceglie Messapica (BR)

N. posti autorizzati: 30 posti

Responsabile sanitario: dott. Stefano Rubino nato a ...omissis... il 09/02/1970, laureato in Medicina e Chirurgia in data 25/10/1996 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguita in data 19/11/2003 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brindisi dal 11/09/1997 al n. 2615.

Con la precisazione che:

- I. che il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto trasmetta autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco del personale impiegato presso il Centro Diurno Disabili con le relative qualifiche professionali, la tipologia di contratto, il CCNL applicato e il debito orario di ciascun operatore;
- II. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- III. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- IV. il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- V. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- VI. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.".

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

• rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 comma 3 a:

Titolare: Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus (P. IVA 02441130743)

Rappresentante legale: Antonio Greco

Sede legale: Via Potenza, 20, Villa Castelli (BR) **Attività**: Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Denominazione: "San Luigi Orione"

Sede operativa: Via Francesco Ricci, Zona PIP, Ceglie Messapica (BR)

N. posti autorizzati: 30 posti

Responsabile sanitario: dott. Stefano Rubino nato a ...omissis... il 09/02/1970, laureato in Medicina e Chirurgia in data 25/10/1996 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione conseguita in data 19/11/2003 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brindisi dal 11/09/1997 al n. 2615.

Con la precisazione che:

I. che il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto trasmetta autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 riportante l'elenco del personale impiegato presso il Centro Diurno Disabili con le relative qualifiche professionali, la tipologia di contratto, il CCNL applicato e il debito orario di ciascun operatore;

- II. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- III. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- IV. il legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- V. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- VI. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.".

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. L'Infinito Raggio Onlus infinitoraggio@pec.it;
- Al Direttore generale della ASL Brindisi direzionegenerale@asl.brindisi.it;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Brindisi servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo Claudio Di Cillo P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro